

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

565^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 10 MARZO 1999
(Antimeridiana)

Presidenza del presidente MANCINO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XVII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-57

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)..... 59-99

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le co-
municazioni all'Assemblea non lette in Aula
e gli atti di indirizzo e di controllo) .. 101-109

*Senato della Repubblica**XIII Legislatura*565^a SEDUTA (*antimerid.*)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 MARZO 1999

Passiamo all'esame dell'articolo 27, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MANTICA. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 27.1.

MORANDO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO, *relatore*. Signor Presidente, chiedo l'attenzione dei colleghi in quanto vorrei avanzare una proposta che incide sugli emendamenti presentati, la cui eventuale illustrazione a questo punto è opportuno che avvenga dopo il mio intervento.

Dopo l'approvazione da parte delle Commissioni riunite del testo al nostro esame, è emersa la seguente valutazione. Il Comitato di liquidazione della SIR, che ha lavorato in questi anni, ha operato in una maniera universalmente riconosciuta come eccellente, ha rispettato perfettamente i tempi nelle procedure di liquidazione, è sostanzialmente arrivato alla fine della sua opera che non è risultata particolarmente onerosa, nemmeno sotto il profilo degli onorari dei membri del Comitato in quanto la loro entità era notevolmente ridotta.

Partendo da questa valutazione è emerso che la scelta di sciogliere il Comitato e di procedere alla nomina di un Commissario non appare obiettivamente giustificata al fine di svolgere le attività previste dall'articolo 27.

Per questi motivi ho riformulato il testo dell'intero articolo 27, accogliendo il contenuto sia dell'emendamento 27.1, presentato dal senatore Mantica e da altri senatori, sia dell'emendamento 27.2, presentato dal Governo, e abolendo tutta quella parte che si riferisce alla nomina del Commissario. In buona sostanza, queste attività invece di essere svolte dal Commissario verranno svolte dal Comitato che giungerà così alla fine del suo lavoro onorato e degno di generale stima.

Signor Presidente, se lei mi autorizza, procederò adesso ad una veloce lettura del testo dell'articolo 27 da me proposto.

Senato della Repubblica

XIII Legislatura

565^a SEDUTA (antimerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 MARZO 1999

Sostituire l'intero articolo con il seguente:

«Art. 27.

1. La partecipazione azionaria acquisita dal Comitato per l'Intervento nella SIR ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 26 marzo 1993, n. 79, convertito nella legge 22 maggio 1993, n. 157, è trasferita, a titolo gratuito, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento del Tesoro.

2. Relativamente alla partecipazione di cui al precedente comma, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica esercita i diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo le direttive adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359.

3. Il Comitato di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, redige un programma per il prosieguo delle operazioni di liquidazione in corso. Il programma è approvato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. Tutti i proventi derivanti dalla dismissione dei cespiti in capo al Comitato SIR sono destinati, al termine delle liquidazioni, al fondo di ammortamento di all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432. Agli stessi proventi fanno carico, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

5. Il Comitato continua ad avvalersi anche del personale e delle strutture della ISAI spa in liquidazione verso corrispettivo da definirsi con convenzione approvata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Resta ferma, a favore del personale di ogni qualifica in servizio presso la stessa ISAI, la disposizione dell'articolo 6 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, in legge 6 giugno 1977, n. 267». (Questo comma di cui ho appena dato lettura corrisponde al testo dell'emendamento 27.1 del senatore Mantica ed altri). Segue il testo dell'emendamento 27.2 del Governo.

«6. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad avvalersi dei propri poteri di autotutela per definire, nei confronti del Comitato, l'ammontare globale delle tasse e imposte dovute dalle società del gruppo SIR a seguito degli avvisi di accertamento impugnati innanzi agli organi della giustizia tributaria dalle società medesime. Il predetto ammontare complessivo è versato dal Comitato in unica soluzione. Si applica l'articolo 6-bis del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1997, n. 410.

7. Al termine delle liquidazioni ad esso attribuite il Comitato rende al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il conto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

Senato della RepubblicaXIII Legislatura565ª SEDUTA (*antimerid.*)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

10 MARZO 1999

Il conto è approvato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e produce gli effetti di cui all'articolo 2454 del codice civile.

Resta fermo il controllo sugli atti del Comitato esercitato, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, dal magistrato delegato dal Presidente della Corte dei conti nonché dal dirigente nominato dal Ragioniere generale dello Stato».

27.800

IL RELATORE

PRESIDENTE. Senatore Mantica, a seguito di quanto ha ascoltato, ritira il suo emendamento?

MANTICA. Signor Presidente, anche se non sono riuscito a capire granché di quanto il senatore Morando ha letto per la velocità della lettura, farò un atto di fiducia nei suoi confronti ritirando l'emendamento. (*Applausi dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Immagino che il parere del Governo, che invece ha capito tutto, sia favorevole al nuovo testo.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo è favorevole e ritira il proprio emendamento.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 27.1 e 27.2 sono quindi ritirati. Metto ai voti l'emendamento 27.800, presentato dal relatore, sostitutivo dell'intero articolo.

È approvato.

Atti Parlamentari

Camera dei Deputati

XIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1999

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

531.

SEDUTA DI MARTEDÌ 4 MAGGIO 1999

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **PIERLUIGI PETRINI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **ALFREDO BIONDI**E DEL PRESIDENTE **LUCIANO VIOLANTE**

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO V-XVI

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-99

	PAG.		PAG.
Missioni	1	Melandri Giovanna, <i>Ministro per i beni e le attività culturali</i>	2
Interpellanze urgenti (Svolgimento)	1	(<i>Salvaguardia della cattedrale di Massa Marittima</i>)	4
(<i>Gestione amministrativa della Federazione italiana gioco calcio</i>)	1	Melandri Giovanna, <i>Ministro per i beni e le attività culturali</i>	5
Angeloni Vincenzo Berardino (UDR)	1, 3	Turroni Sauro (misto-verdi-U)	4, 6

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: democratici di sinistra-l'Ulivo: DS-U; forza Italia: FI; alleanza nazionale: AN; popolari e democratici-l'Ulivo: PD-U; lega nord per l'indipendenza della Padania: LNIP; I Democratici-l'Ulivo: D-U; unione democratica per la Repubblica: UDR; comunista: comunista; misto: misto; misto-rifondazione comunista-progressisti: misto-RC-PRO; misto-centro cristiano democratico: misto-CCD; misto-socialisti democratici italiani: misto-SDI; misto-verdi-l'Ulivo: misto-verdi-U; misto-minoranze linguistiche: misto Min. linguist.; misto-rinnovamento italiano popolari d'Europa: misto-RIPE; misto federalisti liberaldemocratici repubblicani: misto-FLDR; misto-Patto Segni riformatori liberaldemocratici: misto-P. Segni-RLD.

Atti Parlamentari

Camera dei Deputati

XIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1999 — N. 531

GIORGIO MACCIOTTA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Contento 32.1, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	321
Votanti	318
Astenuti	3
Maggioranza	160
Hanno votato sì	115
Hanno votato no .	203).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Giancarlo Giorgetti 32.2 e Contento 32.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giancarlo Giorgetti. Ne ha facoltà.

GIANCARLO GIORGETTI. Signor Presidente, credo che la discussione un po' sonnolenta di questo pomeriggio, che ci sta portando ad approvare una serie di emendamenti concernenti questioni anche di dettaglio, non debba indurre l'Assemblea a trascurare quello che il Governo ha « infilato » al comma 6 dell'articolo 32. L'articolo, che riprende purtroppo un tema che è costato molto — ahimè — alle casse dello Stato con conseguenze anche di carattere penale, solleva nuovamente la questione legata alla SIR. In particolare, questo « benedetto » comma 6 autorizza il ministro delle finanze ad avvalersi dei propri poteri di autotutela per definire nei confronti del comitato l'ammontare globale delle tasse e delle imposte dovute dalle società del gruppo SIR, a seguito

(*Esame dell'articolo 32 - A.C. 5809*)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 32, nel testo delle Commissioni, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati (*vedi l'allegato A - A.C. 5809 sezione 9*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere delle Commissioni.

SERGIO CHIAMPARINO, *Relatore per la maggioranza per la V Commissione*. Il parere delle Commissioni è contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

Atti Parlamentari

Camera dei Deputati

XIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1999 — N. 531

degli avvisi di accertamento impugnati innanzi agli organi della giustizia tributaria.

Il predetto ammontare complessivo deve essere versato dal comitato in un'unica soluzione. Il comma in esame estende la normativa del decreto-legge n. 328 del 1997 al contenzioso che coinvolge il comitato e che ammonta a circa 5 mila miliardi.

Dobbiamo cercare di capire quale sia esattamente l'oggetto del contendere. Innanzitutto, la cifra di 5 mila miliardi di accertamento e contenzioso di fronte alle Commissioni tributarie a me pare francamente spaventosa, per cui bisognerà precisare se si tratti di 5 mila o di 500 miliardi, perché non vorrei si trattasse di un refuso. In ogni caso anche 500 miliardi non sono una cifra di poco conto: si tratta del contenzioso maturato tra lo Stato e le società del gruppo SIR — all'epoca, quindi —, le quali molto probabilmente presentano qualche problema e richiedono attenzione ancora oggi.

Si deve capire perché lo Stato, che normalmente assume connotati vessatori nei confronti dei contribuenti normali che si trovano in situazioni di contenzioso in primo, secondo o, addirittura, terzo grado nei confronti del fisco, decida in questo caso di avere un atteggiamento di favore nei confronti di tale comitato e, quindi, di se stesso, ma su un contenzioso maturato anteriormente e, avvalendosi di un potere di autotutela, eventualmente di annullare parzialmente o totalmente tale contenzioso.

Infine, occorre capire se vi sia una ricaduta e di quale tipo sul bilancio dello Stato. Ormai è stato ampiamente chiarito e acclarato, anche per mezzo di dichiarazioni del ministro delle finanze in Commissione, che, per quanto riguarda i residui attivi, non si deve attribuire grande attendibilità al bilancio dello Stato, anche se presentato e controfirmato dagli stessi ministri. Infatti, buona parte dei residui attivi sono assolutamente infondati, superati o comunque di difficile acquisizione.

Purtroppo, non è presente alcun rappresentante del Ministero delle finanze, anche se vi è il sottosegretario al bilancio.

Presumo che questi 500 miliardi siano oggi presenti in bilancio sotto forma di residui attivi e, con tale norma, si conferisce un potere non precisato e apparentemente illimitato al Ministero delle finanze di disporre, in sede di autotutela, eliminando anche parzialmente o totalmente questi crediti dello Stato.

Vogliamo sapere quali riflessi vi siano sul bilancio dello Stato, se sia stato fatto un prospetto circa l'entità dell'intervento in oggetto e se con esso, magari, si metta una pietra sopra a malefatte del passato, che hanno ancora ricadute nel presente.

Credo che su tale comma vada fatta un po' di chiarezza per i motivi che ho ricordato (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*).

GIORGIO MACCIOTTA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIO MACCIOTTA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, innanzitutto, preciso che si tratta di 500 e non di 5 mila miliardi.

Il comma in esame tende ad evitare un'altra operazione formale. Infatti, il comitato per l'intervento nella SIR è al cento per cento di proprietà dello Stato ed ha un contenzioso con il Ministero delle finanze di 500 miliardi.

I risultati di tale situazione possono essere due: il comitato per la SIR vince tutti i contenziosi e non paga 500 miliardi di tasse; paga qualche lira di onorario ai suoi avvocati e versa il restante alle casse dello Stato come minori spese e, quindi, come miglioramento del saldo. Si può verificare, invece, la seconda ipotesi: il comitato perde tutti i contenziosi e paga i 500 miliardi più qualche altra lira di parcella ai suoi avvocati. Questi 500 miliardi, meno le spese pagate agli avvocati, costituiscono maggiori entrate che migliorano il saldo.

Atti Parlamentari

Camera dei Deputati

XIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 MAGGIO 1999 — N. 531

L'operazione prevista dal comma in esame tende semplicemente ad evitare le parcelle e, quindi, a migliorare il saldo netto dello Stato sotto forma di maggiori entrate o di minori spese.

Non esistono azionisti privati del comitato, che, ripeto, è al cento per cento della SIR; quindi, l'intero ammontare di tale operazione si traduce in minori spese per lo Stato e in un miglioramento del disavanzo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Giancarlo Giorgetti 32.2 e Contento 32.3, non accettati dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti e votanti 305

Maggioranza 153

Hanno votato sì 112

Hanno votato no 193

Sono in missione 27 deputati).

Passiamo alla votazione dell'articolo 32.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giancarlo Giorgetti. Ne ha facoltà.

GIANCARLO GIORGETTI. Ovviamente la lega voterà contro l'articolo 32. Vorrei però cogliere l'occasione per replicare alle osservazioni del sottosegretario Macciotta.

Prendo atto che si tratta di 500 miliardi e non di 5 mila e quindi devo fare una piccola tirata d'orecchie agli uffici.

A parte questo, la cifra non è indifferente. Non contesto il fatto che ci troviamo di fronte ad un rapporto di credito nei confronti di un comitato che diventa a tutti gli effetti lo Stato; questo comitato però eredita una situazione di società private facenti riferimento al gruppo SIR che hanno vissuto episodi travagliati. Bisogna capire come abbiano avuto origine

i crediti perché cambiano le procedure di liquidazione da parte di questo comitato nei confronti di economie terze. Mi sembra che l'articolo sia motivato anche dalla necessità di chiudere una situazione pendente e quindi consentire la liquidazione definitiva di tutto il pregresso.

In ogni caso, capisco il ragionamento pratico del sottosegretario Macciotta; non posso però condividere che si applichi un principio diverso e di pura convenienza per questioni che invece dovrebbero essere di diritto. Non si può applicare un atteggiamento accondiscendente solo perché l'interlocutore è lo Stato mentre, se in un'analoga situazione, fosse un privato, lo si porterebbe fino all'ultimo grado di giudizio con oneri e parcelle a carico del contribuente. Non possiamo accogliere questo principio, anche se comprendiamo le valutazioni di opportunità e convenienza che inducono il Governo in questo intendimento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 32.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

(Presenti 308

Votanti 300

Astenuti 8

Maggioranza 151

Hanno votato sì 192

Hanno votato no 10

Sono in missione 27 deputati).

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 118 del 22 maggio 1999 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 22 maggio 1999

**SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI**

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 78 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85881**

N. 99/L

LEGGE 17 maggio 1999, n. 144.

**Misure in materia di investimenti, delega al
Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione
e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.**

22-5-1999

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 118

ART. 33.

(Comitato per l'intervento nella SIR).

1. La partecipazione azionaria acquisita dal Comitato per l'intervento nella SIR ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 79, convertito dalla legge 22 maggio 1993, n. 157, è trasferita, a titolo gratuito, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento del tesoro.

2. Relativamente alla partecipazione di cui al comma 1, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica esercita i diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo le direttive adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

3. Il Comitato di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, redige un programma per il prosieguo delle operazioni di liquidazione in corso. Il programma è approvato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. Tutti i proventi derivanti dalla dismissione dei cespiti in capo al Comitato di cui al comma 1 sono destinati, al termine delle liquidazioni, al Fondo di ammortamento di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432. Agli stessi proventi fanno carico, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo.

5. Il Comitato continua ad avvalersi anche del personale e delle strutture della Società iniziative e sviluppo di attività industriali (ISAI spa) in liquidazione verso corrispettivo da definirsi con convenzione approvata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Resta ferma, a favore del personale di ogni qualifica in servizio

presso la stessa ISAI spa, la disposizione dell'articolo 6 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 1977, n. 267.

6. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad avvalersi dei propri poteri di autotutela per definire, nei confronti del Comitato, l'ammontare globale delle tasse e imposte dovute dalle società del gruppo SIR a seguito degli avvisi di accertamento impugnati innanzi agli organi della giustizia tributaria dalle società medesime. Il predetto ammontare complessivo è versato dal Comitato in unica soluzione. Si applica l'articolo 6-bis del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410.

7. Al termine delle liquidazioni ad esso attribuite il Comitato rende al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il conto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Il conto è approvato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e produce gli effetti di cui all'articolo 2454 del codice civile. Resta fermo il controllo sugli atti del Comitato esercitato, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, dal magistrato delegato dal presidente della Corte dei conti nonché dal dirigente nominato dal Ragioniere generale dello Stato.

COMITATO PER L'INTERVENTO

NELLA SIR E IN SETTORI AD ALTA TECNOLOGIA

Legge 28 novembre 1980, n. 784 - Legge 5 febbraio 1982, n. 25
Legge 22 maggio 1993, n. 157

Roma, 26 maggio 1999
Prot. m. 142

RACCOMANDATA A MANO

AI MINISTERO DEL TESORO, BILANCIO
E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
-Dipartimento del Tesoro-
Via XX Settembre n. 97
R O M A

L'art. 33 della recentissima legge 17 maggio 1999, n. 144, ha disposto, com'è noto, il trasferimento a codesto Dicastero, a titolo gratuito, della partecipazione che il Comitato ha acquisito nel 1993, utilizzando 400 miliardi di fondi propri, in MEI srl.

Nel comunicare che il Comitato è immediatamente disponibile a perfezionare le relative formalità, a conclusione delle quali il bilancio dello Stato beneficerà di una sopravvenienza del valore attuale di mercato di circa cinquemila miliardi di lire, deve farsi presente quanto segue.

La MEI ha iscritto, nel proprio bilancio al 31 dicembre 1998, un utile di m.di 1033, comprensivo di miliardi 982 che, quale provento della vendita di partecipazioni STMicroelectronics, realizzata nel giugno 1998, sono stati qualificati come dividendi da distribuire agli azionisti.

Di questi, a seguito di approfondimenti richiesti dall'IRI in merito alla destinazione della propria quota, si è dilazionato il pagamento che, a quanto consta, sarà disposto in sede della prossima assemblea prevista per il 25 giugno p.v.

COMITATO PER L'INTERVENTO

NELLA SIR E IN SETTORI AD ALTA TECNOLOGIA

Legge 28 novembre 1980, n. 784 - Legge 5 febbraio 1982, n. 25

Legge 22 maggio 1993, n. 157

La questione che si sottopone ora a codesto Dicastero è se i dividendi in discorso maturati già al 31 dicembre 1998 e, perciò, prima dell'approvazione e della pubblicazione della legge, debbano seguire la sorte della partecipazione MEI o non debbano, invece, essere versati al Comitato.

Nel primo caso il Comitato sarebbe inciso, non solo dalla perdita patrimoniale insita nel trasferimento gratuito della partecipazione MEI ma, altresì, dalla sopravvenienza negativa insita nella perdita di quanto fu speso per acquisirla con spendita di mezzi finanziari, come si è detto, propri.

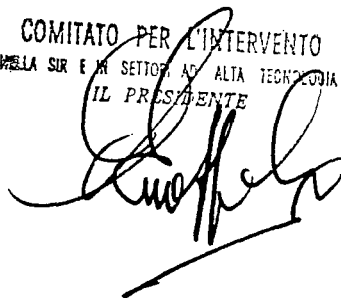
Nel secondo caso, invece, il Comitato, pur trasferendo gratuitamente un valore quantificabile in 4500 miliardi, si vedrebbe ristorato, con l'incasso di circa 490 miliardi di dividendi, del costo d'acquisto della partecipazione così che i suoi conti ritornerebbero nell'equilibrio precedente la costituzione della MEI srl.

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di Codesto Dicastero sottolineando che il Comitato aveva a suo tempo disposto che quanto di propria spettanza fosse versato, da MEI, nel relativo conto di Tesoreria.

Vorrà comunicarsi, insieme, l'indicazione dell'Ufficio destinatario del trasferimento e delle modalità di questo.

Si porgono i saluti migliori.

COMITATO PER L'INTERVENTO
NELLA SIR E IN SETTORI AD ALTA TECNOLOGIA
IL PRESIDENTE



COMITATO PER L'INTERVENTO

NELLA SIR E IN SETTORI AD ALTA TECNOLOGIA

Legge 28 novembre 1980, n. 784 - Legge 5 febbraio 1982, n. 25

Legge 22 maggio 1993, n. 157

RACCOMANDATA

Roma, 31 maggio 1999

Prot.n.146

A MANO

IL PRESIDENTE

Al

MINISTERO DELLE FINANZE

- GABINETTO -

Viale Europa n.242

R O M A

Com'è noto l'art.33 comma 6 della L. 17 maggio 1999, n.144 (all.1) autorizza il Ministro delle Finanze e lo scrivente Comitato a definire globalmente l'ammontare delle tasse e delle imposte dovute dalle società del gruppo SIR, che, avendo a suo tempo alienato i relativi impianti, sono oggi, in numero di 8, in liquidazione.

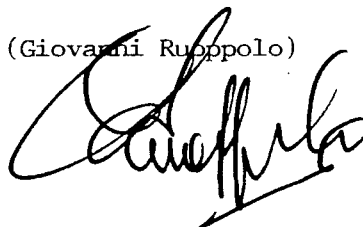
Alla chiusura di questa, attribuita allo scrivente Comitato, osta quasi soltanto un imponente contenzioso fiscale che, avviato in epoca remota, spesso soltanto per motivi formali, stenta a concludersi innanzi alle competenti Commissioni tributarie.

Il Comitato ritiene che la norma citata, ispirata anche dalla considerazione che gli utili della liquidazione del Comitato saranno versati al Tesoro, e, perciò, pur sempre allo Stato, possa essere utilmente e rapidamente applicata e chiede, perciò, che codesto Ministero voglia cortesemente comunicare l'Ufficio investito dall'istruttoria della questione.

Il Comitato è, ovviamente, disponibile a fornire la sua migliore collaborazione.

In attesa di cortese riscontro si porgono i saluti migliori.

(Giovanni Ruoppolo)



COMITATO PER L'INTERVENTO

NELLA SIR E IN SETTORI AD ALTA TECNOLOGIA

Legge 28 novembre 1980, n. 784 - Legge 5 febbraio 1982, n. 25

Legge 22 maggio 1993, n. 157

RACCOMANDATA A MANORoma, 20 luglio 1999
Prot. n. 160AI MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

⇒ Gabinetto

⇒ Dipartimento del Tesoro

⇒ Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

e p.c.

AI MINISTERO DELL'INDUSTRIA

⇒ Gabinetto

LORO SEDI

Si trasmette in allegato, anche in attuazione dell'art. 33 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e nel termine da questo previsto:

- la relazione sull'attività al maggio 1999 e linee programmatiche ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 33;
- la bozza di convenzione tra il Comitato e la ISAI.

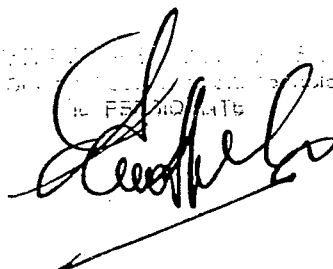
Entrambi i documenti, adottati dal Comitato nella seduta del 13 luglio 1999, sono sottoposti, ai sensi dei commi 3, 4 e 5 del citato articolo, all'approvazione ministeriale.

In attesa di questa si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento, modifica o integrazione si ritenesse di chiedere.

Nelle more dell'approvazione ci si atterrà, specie per quanto riguarda i rapporti Comitato-ISAI, alle determinazioni ministeriali in vigore.

Si porgono, con l'occasione, i saluti migliori.

COMITATO PER L'INTERVENTO
NELLA SIR E IN SETTORI AD ALTA TECNOLOGIA
IN FES/IND/115



CONVENZIONE

La Società ISAI S.p.A. in liquidazione, con sede in Roma, Via Boncompagni n. 6, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 3833/1969, codice fiscale 00484490586, rappresentata nel presente atto dal co-liquidatore dr. Arnaldo Giannini come da mandato a lui conferito dal Collegio dei liquidatori in data 12 luglio 1999

e

il Comitato per l'Intervento nella SIR e in settori ad alta tecnologia, di cui alle leggi 28 novembre 1980, n. 784, 5 febbraio 1982, n. 25, 22 maggio 1993, n. 157, e 17 maggio 1999, n. 144, codice fiscale 03875820585, rappresentato nel presente atto dal membro del Comitato prof. ing. Riccardo Gallo come da mandato a lui conferito dal Comitato stesso in data 17 maggio 1999 e 13 luglio 1999;

- ♦ considerato che la ISAI è una società residua della liquidazione EGAM, dotata di mezzi da quest'ultima provenienti e incaricata di definire i rapporti giuridici ancora in capo ad essa;
- ♦ considerato che alla ISAI fu anche commesso (v. Legge 28 novembre 1980, n. 784, e D.M. 28 aprile 1983), per ragioni di economicità, di prestare assistenza con personale e strutture tecniche al Comitato, privo di personale e strutture propri, ai fini della realizzazione dei compiti ad esso attribuiti e verso rimborsi dei costi secondo i criteri di cui alle disposizioni ministeriali in data 17 e 31 marzo 1981;

- ♦ considerato che l'art. 33, comma 5, della Legge 17 maggio 1999, n. 144, mentre conferma l'impegno della ISAI, rinvia ad una convenzione tra Comitato ed ISAI di determinare il corrispettivo a quest'ultima spettante;
- ♦ ritenuto quanto sopra e tenuto conto della consistenza e dei costi complessivi delle attività svolte dalla ISAI e delle quantità delle attività stesse riferibili ad operazioni di interesse del Comitato, che tuttora sovrintende, con personale via via decrescente, alle liquidazioni del Consorzio Bancario SIR spa, del gruppo SIR Finanziaria spa e della REL spa, anch'esse curate da personale in progressiva diminuzione;
- ♦ tenuto conto che, per spese generali e per l'assistenza contabile fornita al Consorzio Bancario SIR, l'ISAI già riceve un corrispettivo annuo;
- ♦ visti la consistenza delle strutture e l'elenco del personale posti a disposizione e visti, inoltre, i costi sostenuti e la quota parte riaddebitata nell'ultimo biennio;

le parti, d'accordo tra loro e salva l'approvazione ministeriale di cui al citato art. 33, comma 5, nonché l'approvazione dei soci ISAI sui contenuti del presente atto, così convengono.

1. Quanto sopra premesso forma parte integrante della presente convenzione.
2. La società ISAI si impegna a prestare al Comitato l'assistenza, amministrativa, tecnica e contabile di cui all'art. 33, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo

le modalità in essere, per il tempo necessario e nella misura indispensabile al Comitato per concludere le operazioni liquidatorie di sua competenza rese più intense dalle opportunità di accelerazione introdotte dal richiamato art. 33.

3. Il Comitato, nell'accettare il servizio di cui al precedente articolo, rilevato che il costo totale di tale servizio è stato riaddebitato, a consuntivo 1998, nella misura globale del 75%, riconosce all'ISAI il corrispettivo annuo determinato alla stregua dei seguenti criteri:

a) costo dei servizi generali: sarà rimborsato all'ISAI, a consuntivo, il 75% del costo di tali servizi che comprendono tutti i costi generali e, esemplificando, canoni di locazione, spese condominiali, utenze, cancelleria, assicurazioni, rinnovo e manutenzione delle attrezzature tecniche, spese postali, di pulizia e diverse;

b) costo del personale: sarà rimborsato all'ISAI, a consuntivo, il 75% del costo globalmente sostenuto dall'ISAI per retribuzioni e costi accessori, rimborsi spese, contributi e trattamento di fine rapporto.

4. L'ISAI, nell'accettare il corrispettivo come sopra determinato, dichiara che esso è congruo in relazione al servizio reso e di non avere ulteriori e diverse pretese.

5. Il corrispettivo di cui sopra sarà pagato con le seguenti modalità:

♦ una anticipazione pari al 30% del costo consuntivato per l'anno precedente sarà versata, su presentazione

di fattura emessa almeno 7 giorni prima, entro il 31 gennaio;

- ◆ il residuo del corrispettivo al 31 dicembre dell'anno sarà versato, su presentazione di fattura emessa almeno 7 giorni prima, entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Su domanda dell'ISAI il Comitato potrà provvedere, se lo richiedano le esigenze finanziarie della stessa ISAI, ad una ulteriore anticipazione, entro il 31 luglio, del 30% del costo consuntivato per l'anno precedente.

6. La presente convenzione ha effetto dalla data del decreto di approvazione del Ministro del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica.

Alla determinazione ed al versamento di quanto precedentemente maturato si provvederà, in proporzione, secondo i criteri e nella scadenza in essere.

7. Trascorso il primo biennio di vigenza della presente convenzione, il Comitato potrà richiedere alla ISAI, alla luce dei compiti residui inerenti le attività di liquidazione a quel momento in essere, una revisione del corrispettivo annuo, ferme le procedure autorizzative previste nel presente atto.

Roma, 14 luglio 1999



INIZIATIVE E SVILUPPO DI
ATTIVITÀ INDUSTRIALI S.p.A. (in liquidazione)
(dr. Arnaldo Giannini)

Arnaldo Giannini

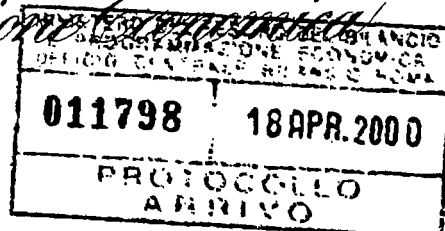
COMITATO PER L'INTERVENTO
nella SIFI e nei settori ad alta tecnologia

(prof. Riccardo Gallo)

Riccardo Gallo



*Al Ministro del Tesoro, del Bilancio
e della Programmazione Economica*
703488



VISTA la legge 28 novembre 1980, 784;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 1993, n. 79, convertito dalla legge 22 maggio 1993, n. 157;

VISTO l'articolo 33 della legge 17 maggio 1999, n. 144 ed in particolare il comma 1, il quale stabilisce che la partecipazione azionaria acquisita dal Comitato per l'intervento nella SIR ai sensi del decreto-legge 25 marzo 993, n. 79, convertito dalla legge 22 maggio 1993, n. 157, è trasferita, a titolo gratuito, al Ministero del Tesoro;

VISTO il comma 3 del citato articolo 33 della legge n. 144 del 1999, il quale prevede che il Comitato per l'intervento nella SIR redige un programma per il prosieguo delle operazioni di liquidazione in corso, da approvarsi con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

VISTO altresì il comma 5 del citato articolo 33 della legge n. 144 del 1999, il quale prevede che il predetto Comitato continua ad avvalersi anche del personale e della strutture della Società iniziative e sviluppo di attività industriali (ISAI s.p.a.) in liquidazione, verso corrispettivo da definirsi con convenzione approvata con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

VISTA la "relazione sull'attività al maggio 1999 e linee programmatiche ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 33", trasmessa dal Comitato per l'intervento nella SIR con lettera n. 160 del 20 luglio 1999, ai sensi dell'art. 33, comma 3, sopra indicato;

ATTESO che occorre provvedere all'approvazione del programma per il prosieguo delle operazioni di liquidazione in corso, ai sensi del citato art. 33, comma 3, della legge n. 144 del 1999;

CONSIDERATO nella predetta relazione il Comitato, richiamate le questioni relative al riconoscimento dei crediti richiesti al Tesoro con nota n. 142 del 26 maggio 1999, indica che provvederà alle variazioni di bilancio conseguenti alla perdita causata dal trasferimento gratuito, con riserva di adeguarsi alle determinazioni ministeriali;

ATTESO che il trasferimento azionario di cui al citato art. 33, comma 1, della legge n. 144 del 1999 è intervenuto in data 18 giugno 1999, a titolo gratuito;

- 5 MAG. 2000

per copia conforme all'originale



ATTESO che l'assemblea dei soci della MEI s.r.l. in data 23 giugno 1999 ha deliberato la distribuzione del dividendo relativo all'esercizio finanziario 1998, il quale, sulla base dell'assetto proprietario esistente alla stessa data, è stato introitato al bilancio dello Stato per la quota relativa alla partecipazione azionaria spettante al Ministero del Tesoro;

TENUTO CONTO, pertanto che non possono essere riconosciuti i crediti richiesti dal Comitato per l'intervento nella SIR con nota n. 142 del 26 maggio 1999;

CONSIDERATO, quindi, che si può provvedere all'approvazione delle linee programmatiche proposte dal Comitato per l'intervento nella SIR nella relazione sopra indicata ed in particolare di quelle concernenti le variazioni di bilancio conseguenti al trasferimento gratuito di cui al citato art. 33, comma 1, della legge n. 144 del 1999, nel presupposto che le stesse non prevedano i suindicati crediti nei confronti del Ministero del Tesoro;

VISTA la convenzione sottoscritta dal Comitato per l'intervento nella SIR e dalla Società iniziative e sviluppo di attività industriali (ISAI s.p.a.) in liquidazione, ai sensi del citato art. 33, comma 5, della legge n. 144 del 1999;

CONSIDERATO che si può provvedere all'approvazione, ai sensi del citato art. 33, comma 5, della legge n. 144 del 1999, della convenzione suindicata;

DECRETA

ART. 1

E' approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il programma per il prosieguo delle operazioni di liquidazione in corso, proposto dal Comitato per l'intervento nella SIR nella "relazione sull'attività al maggio 1999 e linee programmatiche ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 33", secondo i presupposti indicati nel preambolo.

ART. 2

E' approvata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, la convenzione sottoscritta in data 14 luglio 1999 tra il Comitato per l'intervento nella SIR e la Società iniziative e sviluppo di attività industriali (ISAI s.p.a.) in liquidazione.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio per il visto e la registrazione.

Roma, MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E RE.
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO

PRESA D'ATTO N°

206

IL MINISTRO

12 APR. 2000

ROMA, LI

26/4/2000



IL DIRETTORE